

232 Ripartizione finale - Dlgs 14/2019 -Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 232 Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.

Art. 232 Ripartizione finale

232 Ripartizione finale - Dlgs 14/2019 -Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

232 Ripartizione finale - Dlgs 14/2019 -Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

232 Ripartizione finale - Dlgs 14/2019 -Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5618 del 28/02/2020 \(Rv. 657034 - 01\)](#)

Fallimento - Dichiarazione di fallimento anteriore alla modifica dell'art_ 117 l. fall. - Creditori irreperibili - Somme depositate - Diritto ad ulteriore riparto tra i restanti creditori - Esclusione - Fondamento. Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore dell'art_

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31659 del 04/12/2019 \(Rv. 656125 - 01\)](#)

Fallimento - Piano di riparto - Chiusura della procedura - Creditore pretermesso - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018 \(Rv. 651482 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Ordine di accantonamento delle somme spettanti ai creditori irreperibili - Regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Richiesta del fallito di restituzione di tali somme - Rigetto del tribunale in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 \(Rv. 649911 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie. La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori

fine

232 Ripartizione finale - Dlgs 14/2019 -Art. 117 (Ripartizione finale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello